



Codice etico

Art. 1

Le disposizioni del presente codice operano nei confronti dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Collaboratori e di chiunque svolga, in qualsiasi veste, compiti e funzioni per conto della Fondazione Palazzo Magnani.

Art. 2

Chi opera per la Fondazione Palazzo Magnani deve tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, evitando ogni abuso della propria posizione con lo scopo di perseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Art. 3

Chi opera per la Fondazione Palazzo Magnani svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni e agli incarichi affidatigli, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei regolamenti interni, degli orari e dell'organizzazione del lavoro stabiliti dai vertici della Fondazione; adotta immagine e atteggiamenti improntati a decoro, sobrietà, compostezza.

Art. 4

Nell'utilizzo dei beni e dei servizi a disposizione per il proprio lavoro, chi opera per la Fondazione Palazzo Magnani deve, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività.

Chi opera per la Fondazione Palazzo Magnani:

- lavora nella massima trasparenza
- non determina né concorre a determinare situazioni di privilegio e non ne fruisce
- non assume impegni, né fa promesse in ordine a questioni che rientrino nella competenza di altri
- non partecipa ad incontri informali a nome di Palazzo Magnani se a ciò non espressamente autorizzato da responsabili amministrativi o dalla Presidenza.

Art. 5

Chi opera per la Fondazione Palazzo Magnani, nell'esercizio delle proprie funzioni, non assume decisioni e non svolge attività inerenti alle proprie mansioni, ove versi in situazioni di conflitto di interesse.

Art. 6

A chi opera per la Fondazione Palazzo Magnani è fatto assoluto divieto di accettare, anche in occasione di festività, per sé o per altri, donativi o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati all'attività della Fondazione, ad eccezione degli omaggi d'uso di modico valore.

Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve dono o altra utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza alla Presidenza della Fondazione che ne valuta e ne dispone la restituzione.

Analogamente, a chi opera per la Fondazione Palazzo Magnani è fatto assoluto divieto di offrire donativi o altre utilità, ad eccezione di omaggi d'uso di modico valore.

Art. 7

Chi opera per la Fondazione Palazzo Magnani è tenuto al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente notizie relative alla Fondazione.

Il presente codice etico è in vigore dal 19 dicembre 2011

Delibera del Consiglio di Amministrazione